

Affidamento in concessione di una malga ed annessi terreni ad uso pascolo e necessità di acquisire l'autorizzazione regionale al mutamento di destinazione dei beni di uso civico

T.A.R. Veneto, Sez. I 9 aprile 2025, n. 514 - Pasanisi, pres.; Dallari, est. - Società Agricola La Bisa s.s. ed a. (avv. Fusina) c. Comune di La Valle Agordina (avv. Gaz) ed a.

Usi civici - Bando d'asta pubblica avente ad oggetto l'affidamento in concessione di una malga ed annessi terreni ad uso pascolo - Necessità di acquisire l'autorizzazione regionale al mutamento di destinazione dei beni di uso civico.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Con bando del 20-2-2023 il Comune di Valle Agordina (in seguito, il Comune) indiceva un'asta pubblica per l'affidamento *"in concessione della struttura rurale di Malga Calleda ed annessi terreni ad uso pascolo (Stagioni monticatorie dal 2023 al 2028)"*, oggetto di uso civico.

1.1. Con ricorso n. 571/2023, il sig. Irno De Cassan impugnava tale bando avanti a questo Tribunale Amministrativo che con ordinanza n. 301 del 19-6-2023, in accoglimento della domanda cautelare proposta, sospendeva gli atti impugnati, evidenziando che *"l'affidamento in concessione in uso esclusivo ad un terzo di un bene gravato da un dominio collettivo per un consistente lasso di tempo pare richiedere lo svolgimento del procedimento di deroga con il coinvolgimento della collettività dei residenti e l'autorizzazione regionale"*.

2. A seguito di tale ordinanza, l'Amministrazione disponeva il ritiro degli atti impugnati e con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 15-4-2024 – pubblicata sull'albo pretorio comunale per 15 giorni dal 23-4-2024 - stabiliva nuovamente di procedere all'affidamento in concessione della struttura rurale di Malga Calleda per la durata di sei anni (stagioni monticatorie dal 2024 al 2029), mediante pubblico incanto, dando atto della necessità di acquisire l'autorizzazione regionale al mutamento di destinazione dei beni di uso civico ai sensi dell'art. 6 dell'8 della l.r. n. 31/1994.

2.1. In data 27-4-2024 veniva pubblicato il bando con cui è stata indetta la relativa procedura d'asta pubblica.

2.2. La Giunta Regionale con decreto del 13-5-2024 autorizzava il mutamento di destinazione di Malga Calleda, consentendo l'affidamento in concessione per il periodo previsto.

2.3. Alla gara partecipavano due operatori economici.

La Società Agricola La Bisa s.s. (in seguito La Bisa) veniva tuttavia esclusa in quanto *"il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di gara, per quanto concerne l'esperienza richiesta nella gestione diretta di malghe, è da ritenersi riferito all'azienda agricola partecipante e non ai singoli soci e, pertanto, avendo riscontrato che la predetta azienda non è in possesso dei requisiti di partecipazione e, precisamente, di aver svolto con continuità negli ultimi cinque anni, in una zona classificata montana, almeno un servizio analogo, intendendosi per servizio analogo "la monticazione e conduzione diretta di una malga con prevalente carico di bovini ed in cui è stata effettuata la lavorazione del latte, di cui al punto 1) del bando"*.

3. Con il ricorso in esame la Società Agricola La Bisa s.s. e il socio Irno De Cassan hanno impugnato gli atti di indizione della procedura e il provvedimento di esclusione della stessa società sulla base dei seguenti motivi.

I - *Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 97 Cost., dei principi del contraddittorio, di informazione e di partecipazione pubblica di cui alla legge n. 241/1990, nonché degli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione della l. 16-6-1927, n. 1766, con particolare riferimento all'art. 12 nonché all'art. 8 della l.r. Veneto del 22-7-1994, n. 31. Eccesso di potere per difetto di presupposti e di istruttoria.*

Il Comune avrebbe indetto il bando d'asta senza ottenere preventivamente l'autorizzazione regionale al mutamento di destinazione della Malga, che rientrerebbe tra le c.d. terre civiche, e senza coinvolgere la collettività dei *cives* i quali sarebbero gli effettivi titolari del diritto d'uso civico.

Pertanto la Regione non avrebbe potuto autorizzare lo svolgimento della procedura.

II - *Eccesso di potere; sviamento di potere; irragionevolezza.*

Il requisito di partecipazione concernente la precedente esperienza nella lavorazione del latte sarebbe irragionevole e favorirebbe l'aggiudicataria, concessionario uscente, in quanto la Malga non sarebbe dotata delle attrezzature necessarie. Sotto altro profilo, anche l'aggiudicataria non sarebbe in possesso dei requisiti richiesti, in particolare non sarebbe titolare di partita IVA ad indirizzo zootecnico. Dalla visura camerale, infatti, la società Agricola Tenuta al Ceresone s.s. (in seguito, Tenuta al Ceresone) risulterebbe esercitare in modo prevalente l'attività di *"coltivazione agricola associata all'allevamento di bestiame"* (codice ATECO 01.50), non l'attività zootecnica (codice ATECO 01.4). Inoltre, essendo

l'aggiudicataria una società di persone, il requisito esperienziale avrebbe dovuto essere valutato non in relazione alla società, bensì ai soci e i soci della aggiudicataria non avrebbero l'esperienza richiesta dal bando.

Sotto un ulteriore profilo, l'Amministrazione non avrebbe potuto richiedere il requisito esperienziale ai *cives*, ai quali dovrebbe essere riconosciuta priorità in quanto meri imprenditori agricoli.

III - *Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione. Eccesso di potere per sviamento della causa tipica dell'atto.*

Gli atti impugnati sarebbero del tutto privi di motivazione.

4. Con ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti hanno altresì impugnato il provvedimento con cui la Regione ha respinto l'istanza, proposta dai medesimi, di annullamento in autotutela dell'atto di autorizzazione al cambio di destinazione della Malga, nonché la determina del 13-5-2024 con cui il Comune ha disposto l'aggiudicazione della concessione in favore della società Agricola.

Il ricorso per motivi aggiunti è basato sui seguenti motivi.

I - *Nullità per omessa motivazione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 97 Cost., dei principi del contraddittorio, di informazione e di partecipazione pubblica di cui alla legge n. 241/1990, nonché degli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione della legge 16-6-1927, n. 1766, con particolare riferimento all'art. 12 nonché all'art. 8 della l.r. Veneto del 22-7-1994, n. 31. Eccesso di potere per difetto di presupposti e di istruttoria.*

I provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi in via derivata in ragione delle censure proposte con il ricorso introduttivo.

Anche nell'ambito del procedimento di autotutela la Regione avrebbe omesso “di verificare se vi fossero i presupposti e le condizioni per sospendere il diritto di proprietà della collettività ad un utilizzo diretto del pascolo di Malga Calleda, privilegiando l'assegnazione a terzi non proprietari”.

Anche il Comune non avrebbe consentito ai *cives* di presentare osservazioni in quanto avrebbe inviato alla Regione la richiesta di autorizzazione il giorno seguente la pubblicazione della delibera Comunale del 18-4-2024, n. 4.

II - *Eccesso di potere; sviamento di potere; irragionevolezza; difetto di istruttoria.*

L'aggiudicazione disposta in favore della società Al Ceresone sarebbe illegittima in quanto l'aggiudicataria non avrebbe i requisiti richiesti dal bando in particolare non sarebbe titolare di partita IVA ad indirizzo zootecnico e non sarebbe in possesso del necessario requisito di esperienza. Il requisito concernente l'esperienza non dovrebbe essere integrato dalla società, ma dai soci i quali non avrebbero esperienze specifiche.

L'irragionevolezza del requisito concernente l'esperienza nella lavorazione del latte troverebbe conferma nel fatto che il contratto di concessione non richiede la trasformazione del latte e altresì nel fatto che nell'istanza di autorizzazione il Comune ha precisato che l'obiettivo perseguito era quello di “consentire la monticazione con continuità, preservando il complesso dal rimboschimento naturale”.

5. La Regione e il Comune si sono costituiti in giudizio contestando nel merito le censure proposte ed eccependo in via preliminare:

- il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici;
- l'inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza di interesse in ragione della mancata impugnazione del provvedimento regionale di rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela dell'autorizzazione alla modifica di destinazione della Malga;
- l'inammissibilità del ricorso e del ricorso per motivi aggiunti in quanto i ricorrenti avrebbero interessi divergenti;
- la tardività del secondo motivo del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti in quanto avrebbero dovuto essere proposti avverso il bando.

6. All'udienza pubblica del 29 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. L'eccezione di difetto di giurisdizione è infondata.

7.1. In base all'art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a. rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche”.

E nella fattispecie in esame è incontestato che il compendio immobiliare di Malga Calleda sia un bene oggetto di uso civico.

Invece, “La giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, prevista dall'art. 29 della legge n. 1766 del 1927, sussiste ogniquale volta l'accertamento della ‘qualitas soli’ - e quindi la soluzione delle questioni relative all'accertamento dell'esistenza, della natura e dell'estensione dei diritti di uso civico, nonché di quelle relative alla qualità demaniale del suolo - si ponga come antecedente logico giuridico della decisione” (Cass., Sez. Un., ordinanza 22-3-2023, n. 8252).

8. In applicazione dei principi di economia processuale e della ragione più liquida (Cons. Stato, Ad. Plen., 27 aprile 2015, n. 5, capo 5.3), si può prescindere dall'esame delle ulteriori eccezioni preliminari, proposte dalle parti resistenti, stante l'infondatezza nel merito dell'impugnazione proposta.

9. E' infondato il primo motivo del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti, con cui parte ricorrente lamenta che l'Amministrazione avrebbe indetto la procedura senza ottenere preventivamente l'autorizzazione regionale al mutamento di destinazione della Malga e senza coinvolgere la collettività dei cives.

9.1. Questo Tribunale Amministrativo ha già affermato che: "3.1. Gli usi civici sono diritti reali millenari di natura collettiva, volti ad assicurare un'utilità o comunque un beneficio ai singoli appartenenti ad una collettività.

Essi sono disciplinati a livello statale: dalla legge n. 168 del 20 novembre 2017 e dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (artt. 1-34 e 36-43) nonché dal relativo regolamento di esecuzione di cui al r.d. n. 332 del 1928. A livello regionale gli usi civici sono disciplinati dalla legge n. 31 del 22 luglio 1994.

In base all'art. 1 della legge n. 168 del 2017, "Gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria"; essi amministrano "i beni di proprietà collettiva e i beni gravati da diritti di uso civico" e sono dotati di capacità di autonormazione e di gestione "del patrimonio naturale, economico e culturale, che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva, considerato come comproprietà inter-generazionale".

In mancanza di un ente esponenziale, tali beni sono gestiti dai comuni con amministrazione separata (art. 2). I beni infatti devono ritenersi appartenenti non all'amministrazione-apparato, intesa come persona giuridica pubblica, ma all'amministrazione-collettività, in quanto tali amministrati dal Comune come ente esponenziale preposto all'effettiva realizzazione degli interessi della collettività dei residenti.

Il Comune amministra quindi questi beni non in quanto di sua proprietà, bensì in quanto appartenenti alla collettività di riferimento – ai residenti di quel determinato territorio – al fine di rendere effettive le varie forme di godimento e di uso collettivo del bene.

In particolare l'amministrazione dei beni collettivi avviene in forma "duale": al Comune – quale ente esponenziale dei diritti della collettività – spetta l'ordinaria amministrazione di tali beni, mentre a fronte di iniziative di carattere straordinario – come è il caso di alienazioni o di mutamenti di destinazione – alla Regione spetta il necessario potere autorizzatorio.

3.1.1. Per quanto tali beni siano soggettivamente privati, per costante giurisprudenza sono soggetti ad un regime giuridico sostanzialmente corrispondente a quello dei beni demaniali (Cass., Sez. III, 28 settembre 2011, n. 19792; Cass. Sez. III, 28 settembre 2011 n. 19792) e quindi sono di norma inalienabili, incommerciabili ed insuscettibili di usucapione (art. 3, comma 3, legge n. 278 del 2017).

La sottoposizione di tali beni ad un regime in parte riconducibile a quello dei beni demaniali è correlata alla necessità di garantirne il godimento e l'uso collettivo e altresì la conservazione – l'intergenerazionalità – in quanto anche strumenti di tutela dell'ambiente e del paesaggio (Corte cost., 31 maggio 2018, n. 113; Corte cost. 11 maggio 2017, n. 103).

La destinazione del bene gravato da uso civico, come bosco o come pascolo permanente, non può pertanto essere modificata, salva la possibilità di richiedere l'autorizzazione (oggi di competenza della Regione in luogo del Ministero) a derogarvi attraverso un procedimento che anche oggi ha carattere tipicamente eccezionale e non può né deve risolversi nella perdita dei benefici, anche solo di carattere ambientale per la generalità degli abitanti, unicamente a vantaggio di privati (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 25 settembre 2007, n. 4962; Cons. Stato, Sez. VI, 6 marzo 2003, n. 1247).

Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 1766 del 1927 nonché del combinato dell'art. 3 della legge n. 178 del 2017, dell'art. 3 della legge n. 97 del 1994 e dell'art. 10 della legge regionale n. 31 del 1994 tale eccezionale deroga richiede l'autorizzazione dell'ente di controllo ed in particolare della Regione.

3.1.2. Anche l'attribuzione di un bene gravato da uso civico in concessione in uso esclusivo ad un terzo per un consistente lasso di tempo comporta una sottrazione del bene all'uso collettivo ed implica un mutamento di destinazione del bene che richiede l'autorizzazione dell'ente di controllo.

3.1.3. L'affidamento del bene collettivo in concessione a terzi richiede inoltre il coinvolgimento procedimentale degli effettivi titolari del diritto collettivo – quindi della collettività dei residenti – e altresì lo svolgimento di una procedura competitiva.

E' stato infatti affermato che: "Quando il mutamento di destinazione "in deroga" delle terre sottoposte ad uso civico si risolve in un'attribuzione a terzi di diritti spettanti alla collettività, l'iter per il rilascio della relativa autorizzazione deve quindi essere necessariamente ricondotto all'ambito proprio dei procedimenti di concessione dei beni demaniali, in quanto ha l'identico effetto di privare i componenti della collettività (che ne sono i veri titolari) del beneficio, per trasferirlo a soggetti privati che richiedono l'utilizzazione imprenditoriale del terreno a fini di lucro personale per un consistente lasso di tempo.

Infatti, se i diritti appartengono alla collettività e questi sono solo amministrati dal Comune sotto il controllo della Regione, è evidente che le relative dinamiche procedimentali di gestione non solo debbano corrispondere al predetto assetto istituzionale, ma soprattutto debbano comunque avvenire nel rispetto dei cardini della pubblicità, imparzialità, trasparenza e non discriminazione in quanto, analogamente alle concessioni di beni demaniali, anche qui il procedimento finisce per costituire un utilizzo privato di beni della collettività che, nel favorire le possibilità di lucro di un determinato imprenditore in danno degli altri, altera le naturali dinamiche del mercato (arg. ex Corte Conti 13 maggio 2005 n. 5) (cfr. Cons Stato, Sez. IV, 26 marzo 2013, n. 1698).

La natura comunque ‘pubblica’ dei diritti di uso civico comporta, in linea generale, l’applicazione dei principi di derivazione comunitaria, di concorrenza, parità di trattamento, trasparenza, non discriminazione, e proporzionalità, di cui all’articolo 1 della legge n. 241 del 1990 e s.m.i., i quali non solo si applicano direttamente nel nostro ordinamento, ma debbono informare il comportamento della P.A., anche quando, come nel caso di concessioni di diritti su beni pubblici, non vi sia una specifica norma che preveda la procedura dell’evidenza pubblica (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 19 giugno 2009, n. 4035).

Sul punto è stato infatti affermato che ‘In coerenza [...] della ricordata natura collettiva ‘duale’ dei diritti reali, l’interpretazione costituzionalmente orientata ai cardini di cui all’art. 97 Cost. impone che le procedure concernenti le richieste di autorizzazione al mutamento di destinazione debbano anche rispettare le regole di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. ed in particolare i principi generali:

- del contraddittorio, di informazione e di partecipazione pubblica: pertanto, prima di procedere a qualunque iniziativa in materia di deroga ex art. 12 della L. n. 1766/1927, le amministrazioni comunali - la cui rappresentanza è pur sempre in nome della loro collettività - devono dare massima notorietà a mezzo di pubblici avvisi anche sul proprio sito internet, dell’esistenza dell’iniziativa ed delle relative condizioni generali, al fine di consentire la partecipazione e richieste di chiarimenti, l’emersione del dissenso, il vaglio delle eventuali obiezioni dei soggetti appartenenti alla comunità che sono i reali titolari dei diritti civici;

- di trasparenza, pubblicità ed imparzialità: la procedura ad evidenza pubblica non può che seguire il canone generale di cui all’art. 12 della legge n. 241 del 1990 che è espressione concreta dei cardini costituzionali di cui all’art. 97 della Costituzione a presidio dei principi dell’imparzialità e della trasparenza (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 10 maggio 2005, n. 2345). La predetta norma (oltre ai casi ‘... di sovvenzioni e sussidi, ecc., ...’) disciplina, senza distinzioni di sorta, tutte le concessioni concernenti ‘...l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati’ tra i quali rientrano indubitabilmente anche le fattispecie di cui all’art. 12 della legge n. 1766 del 1927. Pertanto, l’autorizzazione alla cessione ovvero al mutamento di destinazione di un bene civico deve essere senz’altro ‘...subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle Amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni devono attenersi’ (come recita il cit. art. 12)’ (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 26 marzo 2013, n. 16989).

In definitiva è necessario l’espletamento di un confronto concorrenziale non solo per l’individuazione di tutti i soggetti potenzialmente interessati, ma anche per il conseguimento del massimo utile per l’universitas civium. Ciò richiede l’esperimento della pubblicità e la predeterminazione dei criteri di assegnazione che devono essere resi previamente noti a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità dell’azione amministrativa e dalla successiva puntuale verifica dell’applicazione degli stessi nel provvedimento con cui il Comune chiede alla Regione l’assenso al mutamento di destinazione” (cfr. TAR Veneto, Sez. I, 22-6-2021, n. 837).

9.2. Nella fattispecie in esame sono state tuttavia rispettate le condizioni sopra individuate.

Sotto un primo profilo, l’affidamento in concessione ad un terzo della Malga è stato effettivamente autorizzato dalla Regione con il decreto n. 101 del 13-5-2024, anteriormente alla sottoscrizione dell’atto di affidamento della stessa in data 18-7-2024.

Il fatto che tale autorizzazione regionale sia intervenuta successivamente alla pubblicazione del bando, con cui è stata indetta la procedura di scelta del contraente, non risulta rilevante infatti l’effetto modificativo della destinazione del bene si è realizzato solo con la sottoscrizione del citato atto di affidamento del 18-7-2021.

Prima della stipula, l’Amministrazione può sia annullare sia revocare d’ufficio gli atti della procedura.

Inoltre obiettive ragioni di urgenza – la necessità di consentire l’utilizzo del compendio immobiliare in tempo utile per lo svolgimento della stagione monticaria – giustificavano l’avvio della procedura di gara in attesa del rilascio dell’autorizzazione regionale.

9.3. Sotto un secondo profilo, come evidenziato dal Comune, nella fattispecie non vi è stata una concreta lesione dell’interesse partecipativo dei Cives.

Da un lato, l’intenzione del Comune di affidare in concessione a terzi la Malga è stata comunque resa pubblica sia con gli atti di indizione della precedente procedura (determinazioni a contrarre del 20-2-2023 e avviso del 28-6-2023), sia con la pubblicazione (per quindici giorni) sull’albo pretorio della delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 15-4-2024.

Dall’altro lato, il Comune ha dato atto – e la circostanza non risulta contestata – che a seguito di tale pubblicazione sull’albo pretorio non sono state presentate osservazioni o opposizioni da parte dei cives.

E parte ricorrente ha in ogni caso potuto rappresentare compiutamente la sua posizione nell’ambito

del procedimento di autotutela concluso con il ritiro degli atti di indizione della procedura del 2023.

Non vi è stata quindi in concreto alcuna lesione delle prerogative dei cives e l’interesse partecipativo di parte ricorrente è stato in concreto assicurato.

10. E’ inammissibile in quanto tardiva la censura – contenuta nel secondo motivo del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti - con cui parte ricorrente contesta l’introduzione del requisito concernente l’esperienza nella lavorazione del latte.

10.1. Tale censura ha ad oggetto una disposizione escludente della legge di gara e doveva essere proposta attraverso la

tempestiva impugnazione del bando, senza attendere l'esclusione dalla procedura (Cons. Stato, Ad. Plen. 26-4-2018, n. 4; Cons. Stato, Ad. Plen., 29-1-2003, n. 1).

10.2. La censura è altresì infondata.

Il requisito concernente l'esperienza in precedenti rapporti analoghi è diretto a garantire la capacità tecnica e professionale del contraente e non risulta manifestamente irragionevole che in una procedura di affidamento di una malga il Comune abbia considerato come servizio analogo *“la monticazione e conduzione diretta di una malga con prevalente carico di bovini ed in cui è stata effettuata la lavorazione del latte”*.

10.3. Non risulta altresì illegittimo che tale requisito sia stato richiesto anche ai *cives* i quali beneficiano di un titolo di priorità, ma devono comunque disporre delle capacità tecniche e professionali necessarie a garantire il risultato della corretta gestione della Malga.

11. E' altresì inammissibile, per carenza di legittimazione, la censura - contenuta nel secondo motivo del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti - con cui parte ricorrente sostiene che l'aggiudicataria non avrebbe i requisiti per partecipare alla procedura.

Parte ricorrente infatti è stata definitivamente esclusa dalla gara.

11.1. La censura è comunque infondata in quanto il bando riconosceva espressamente alle *“società e cooperative agricole”* la possibilità di partecipare alla procedura e l'aggiudicataria Tenuta Ceresone risulta disporre direttamente dei requisiti necessari.

11.2. Il bando richiedeva di essere titolari di partita IVA a indirizzo zootecnico - non l'iscrizione alla Camera di Commercio con il codice ATECO 01.4 - e l'attività di Tenuta Ceresone - *“coltivazioni agricole associate all'allevamento di bestiame”* - risulta del tutto coerente con tale richiesta.

12. Infondato è infine il terzo motivo del ricorso introduttivo con cui parte ricorrente lamenta il difetto di motivazione degli atti impugnati.

12.1. Il bando con cui è stata indetta la procedura è infatti un atto amministrativo generale e non richiede una puntuale motivazione.

Il provvedimento autorizzativo regionale invece dà compiutamente atto delle ragioni della sua adozione e comunque deve essere considerato in connessione con l'istanza del Comune del 24-4-2024 con le relative integrazioni.

In definitiva il Comune ha inteso assicurare la continuità di utilizzo della Malga da parte di un concessionario in quanto ciò ha *“consentito di preservare nel tempo, dal rimboschimento naturale, buona parte del pascolo originario dei terreni annessi alla malga”* quando invece altre malghe presenti nel territorio comunale risultano non più monticate da lungo tempo.

12.2. Per completezza va peraltro evidenziato che il ricorrente Irno De Cassan era stato in precedenza (nel 2004) concessionario della Malga, ma tale rapporto concessorio era stato risolto in ragione del mancato adempimento dello stesso agli obblighi contrattuali assunti.

13. Il ricorso deve pertanto essere respinto.

14. In ragione delle peculiarità della fattispecie sussistono tuttavia le condizioni per compensare le spese di giudizio.

(Omissis)